REGOLAMENTO (CEE) N. 1424/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuazione di un mercato unico del riso richiede l'applicazione di misure comunitarie d'intervento; che in conformità del regolamento (CEE) n. 1418/76 gli organismi d'intervento sono tenuti, in determinate condizioni, ad acquistare il risone loro offerto;

considerando che l'attuazione delle misure comunitarie d'intervento richiede la presa in consegna da parte degli organismi d'intervento a condizioni che tengano conto della regionalizzazione dei prezzi; che a tal fine, il prezzo da pagare al venditore deve essere il prezzo d'intervento valido per un dato centro di commercializzazione, diminuito, all'occorrenza, delle spese di trasporto;

considerando che, ai fini di un funzionamento per quanto possibile semplice ed efficace del regime d'intervento, occorre limitare il numero dei centri di commercializzazione per i quali può essere fatta un'offerta alla partenza da un luogo determinato;

considerando che la messa in vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e a livelli di prezzo che non ostacolino la normale evoluzione dei prezzi sul mercato della Comunità; che il sistema dell'aggiudicazione consente nel modo migliore di conseguire gli obiettivi suindicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ogni offerta all'intervento deve essere fatta ad un organismo d'intervento, per un centro di commercializzazione scelto fra i tre centri più vicini al luogo nel quale il risone si trova al momento dell'offerta.

2. Per centri di commercializzazione più vicini si intendono i centri verso i quali il risone può essere avviato con le minori spese. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento decidono in merito al luogo di presa in consegna del risone.

2. Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone nel centro di commercializzazione designato dal venditore, bensì nella località in cui si trova, il prezzo da pagare è uguale al prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone si trova al momento dell'offerta fino a tale centro di commercializzazione. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

3. Se l'organismo d'intervento prende in consegna il risone in una località diversa dal centro di commercializzazione designato dal venditore e diversa da quella in cui si trova al momento dell'offerta, le spese di trasporto dal luogo in cui si trova il risone fino a quello in cui è preso in consegna sono sostenute dall'organismo d'intervento. In tal caso, il prezzo da pagare al venditore è determinato secondo le condizioni previste al paragrafo 2.

Articolo 3

1. Il risone detenuto dall'organismo d'intervento è messo in vendita mediante aggiudicazione:

---

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

a) per la sua reimmissione sul mercato, in base a condizioni di prezzo fissate prima dell'inizio della campagna, che consentono di evitare un deterioramento del mercato;

b) per l'esportazione, in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso, secondo l'evoluzione e il fabbisogno del mercato.

2. Le condizioni dell'aggiudicazione devono assicurare la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

3. Qualora le offerte all'aggiudicazione non sembrino corrispondere alle effettive possibilità di vendita sul mercato, l'aggiudicazione è annullata.

Articolo 4

Qualora situazioni particolari lo rendano necessario, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire altre procedure di messa in vendita, diverse da quelle previste all'articolo 3.

Articolo 5

1. Il regolamento n. 364/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso [1], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

---

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 30.